DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREZZI PETROLIFERI E DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER IL PROTRARSI DELLA CRISI DEI MERCATI INTERNAZIONALI

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113

Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Versione in vigore dal 23 maggio 2026, non più in vigore dal 28 giugno 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attivita' economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali
Estremi	Decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-prezzi-petroliferi-e-di-sostegno/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-25-giugno-2026-n-113/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it